

Norme tecniche per l'attuazione del Regolamento per l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica (agg. 2026)

INDICE

- Art. 1 Sospensione autorizzazioni per lavori stradali
- Art. 2 Distanza dal guard-rail
- Art. 3 Curve
- Art. 4 Area di intersezione
- Art. 5 Corsie di accelerazione e decelerazione
- Art. 6 Pubblicità in aree di servizio e parcheggio
- Art. 7 Pubblicità in cui vige “segnaletica temporanea”
- Art. 8 Locandine
- Art. 9 Impianti pubblicitari di servizio
- Art. 10 Accessi e passi carrai
- Art. 11 Bifaccialità
- Art. 12 Segnaletica industriale
- Art. 13 Nulla osta
- Art. 14 Autopubblicità
- Art. 15 Limiti di velocità
- Art. 16 Targhette di identificazione
- Art. 17 Mezzi pubblicitari a messaggio variabile
- Art. 18 Cartelli paralleli
- Art. 19 Decadenza autorizzazioni
- Art. 20 Insegne di esercizio
- Art. 21 Cartelli su aree tutelate
- Art. 22 Nuova viabilità
- Art. 23 Piste ciclabili
- Art. 24 Limitazioni
- Art. 25 Divieti
- Art. 26 Collaborazione con le associazioni

1. SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI PER LAVORI STRADALI

Durante i lavori stradali, nel caso in cui l'impianto risulti interferente con l'esecuzione dei lavori e/o non osservi le distanze rispetto alla segnaletica temporanea a servizio del cantiere stradale, l'autorizzazione verrà sospesa, con la conseguente rimozione dell'impianto, a cura e spese dell'azienda interessata, la quale non avrà diritto al rimborso del canone pagato sino alla fine dell'anno in corso.

Per gli anni successivi sarà sospeso il pagamento del corrispettivo sino alla riattivazione dell'autorizzazione.

Dell'avvenuta sospensione, degli effetti conseguenti, nonché del termine entro cui procedere alla rimozione dell'impianto, verrà data formale comunicazione all'interessato da parte della Città metropolitana di Milano. La conclusione dei lavori sarà comunicata da Città metropolitana di Milano.

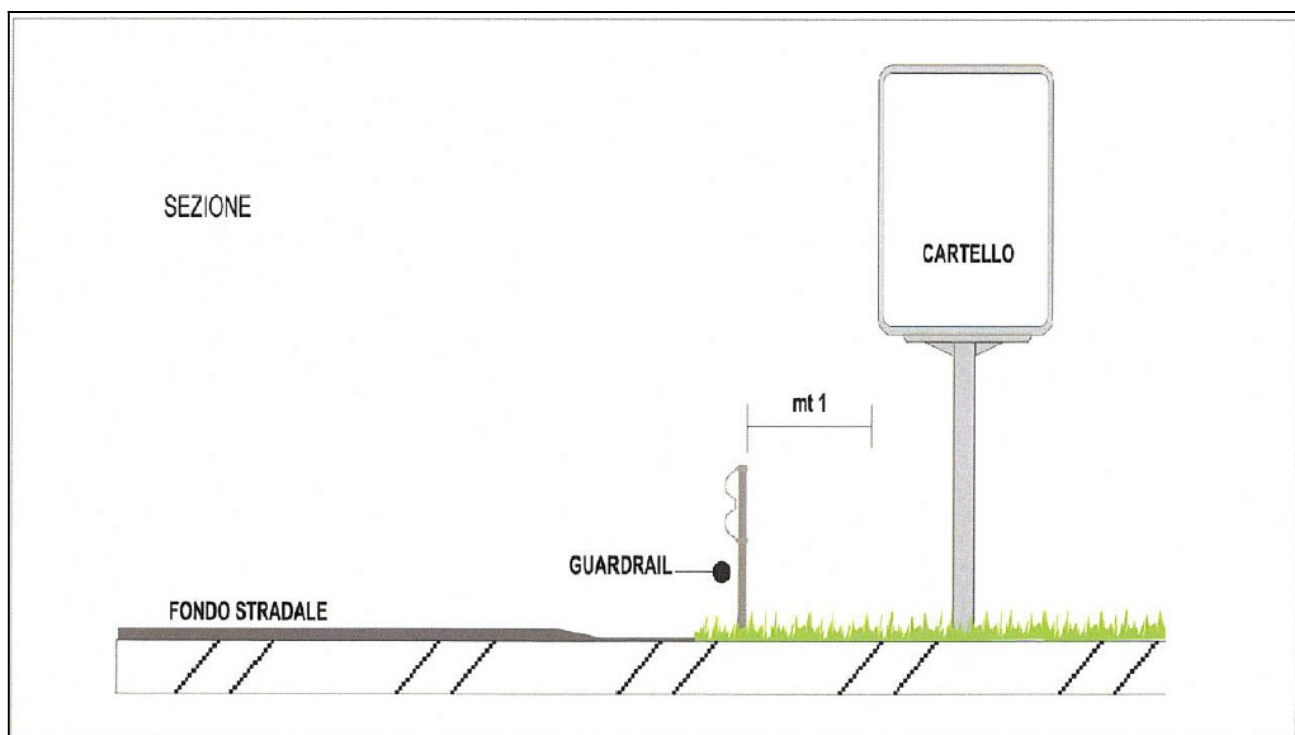
A seguito della conclusione dei lavori sarà valutata la possibilità della reinstallazione dell'impianto, qualora ne ricorrano i presupposti.

Dal momento della ricollocazione dell'impianto riprenderà l'obbligo di versamento del canone.

Il periodo di sospensione inciderà sulla scadenza naturale dell'autorizzazione prorogandone le tempistiche di durata della sospensione stessa.

2. DISTANZA DAL GUARD-RAIL

Si è definito che il guard-rail è da considerarsi ostacolo fisso, specificando che la proiezione del cartello non deve ricadere ad una distanza inferiore a mt 1,00 dallo stesso.



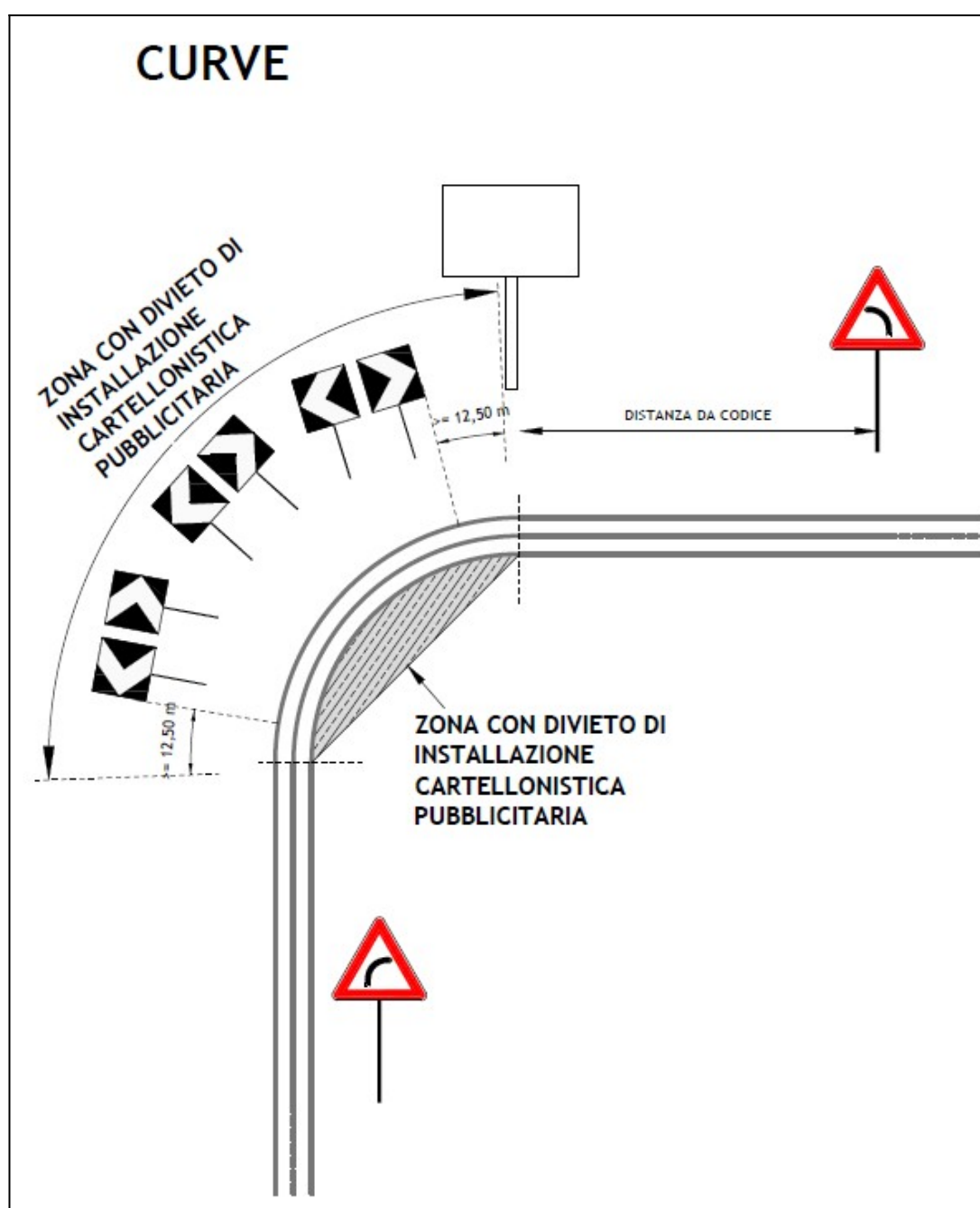
Con la presenza di guard-rail, nel caso si tratti di cartello parallelo all'asse viario, la proiezione del cartello non deve ricadere ad una distanza inferiore a mt 3,00 dallo stesso.

3. CURVE

Si intende per curva un raccordo longitudinale tra due tratti di strada rettilinei aventi assi intersecanti tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

Elemento caratterizzante, al di là di ogni aspetto geometrico, è la condizione dell'esistenza di limitata visibilità che caratterizza ordinariamente il lato interno della curva stradale, di conseguenza il divieto di installazione è limitato al lato interno della curva stradale, ove si verificano le condizioni di limitata visibilità.

È quindi vietata l'installazione di cartellonistica pubblicitaria (ad eccezione delle insegne di esercizio) sul lato interno delle curve, mentre è possibile sul lato esterno, osservando le distanze dalla segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione esistente. Sul lato esterno della curva, in presenza di "delineatori modulari" (cosiddetti "caporali"), la distanza da rispettare per la posa di cartellonistica pubblicitaria è di mt 12,50 sia prima che dopo il gruppo dei "caporali".

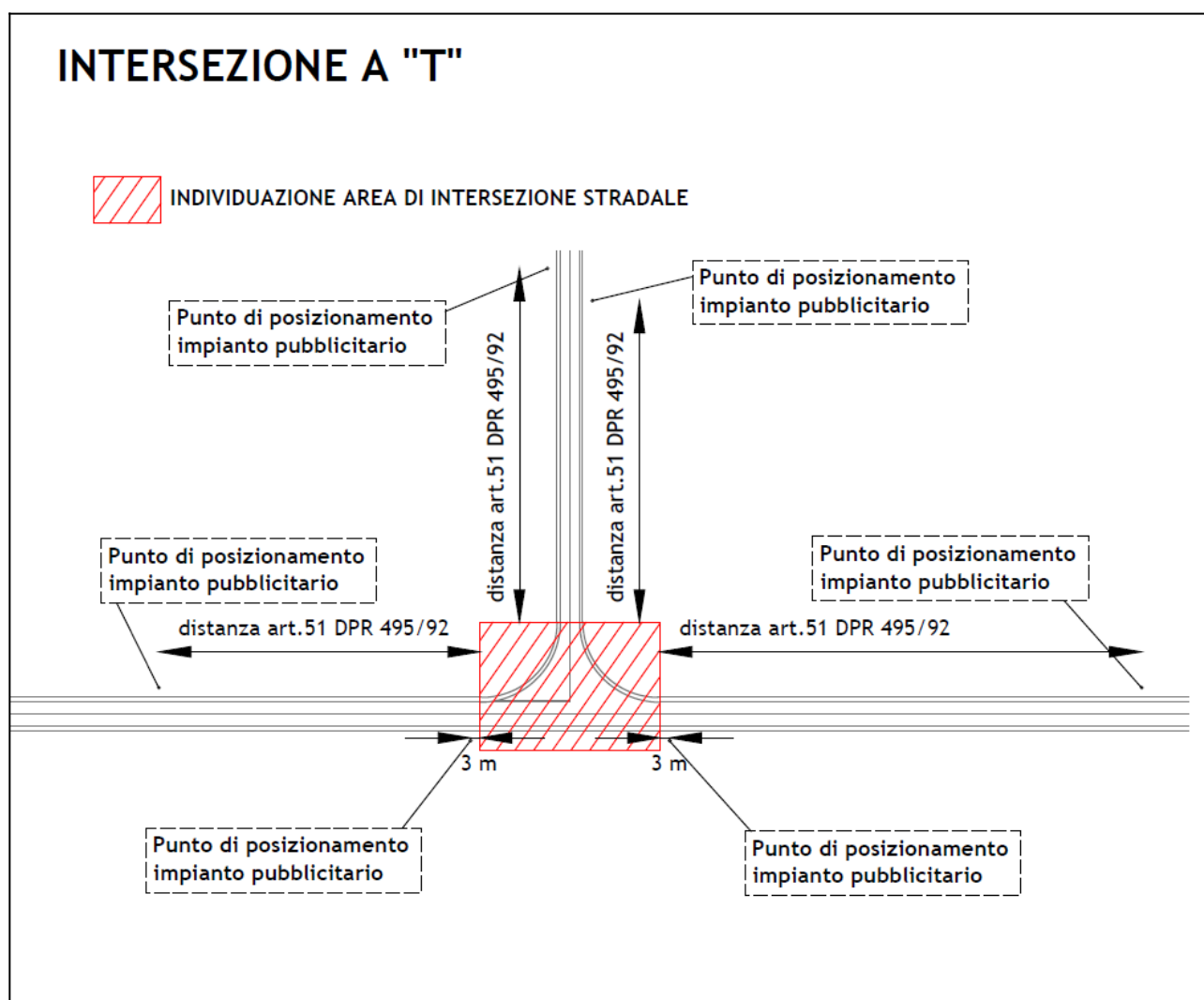


4. AREA DI INTERSEZIONE

4.1 Intersezione a "T"

E' la parte di intersezione a raso nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. Nel caso di "intersezione a T" i cartelli posti sul lato della strada principale, non interessato dall'innesto con l'altra strada, devono rispettare una distanza di mt 3,00 sia prima che dopo l'area di intersezione, così come meglio indicato dall'esempio grafico che segue.

Sul lato opposto e sulla strada che interseca, dovranno essere rispettate le distanze stabilite dall'art. 51 del DPR 495/92.

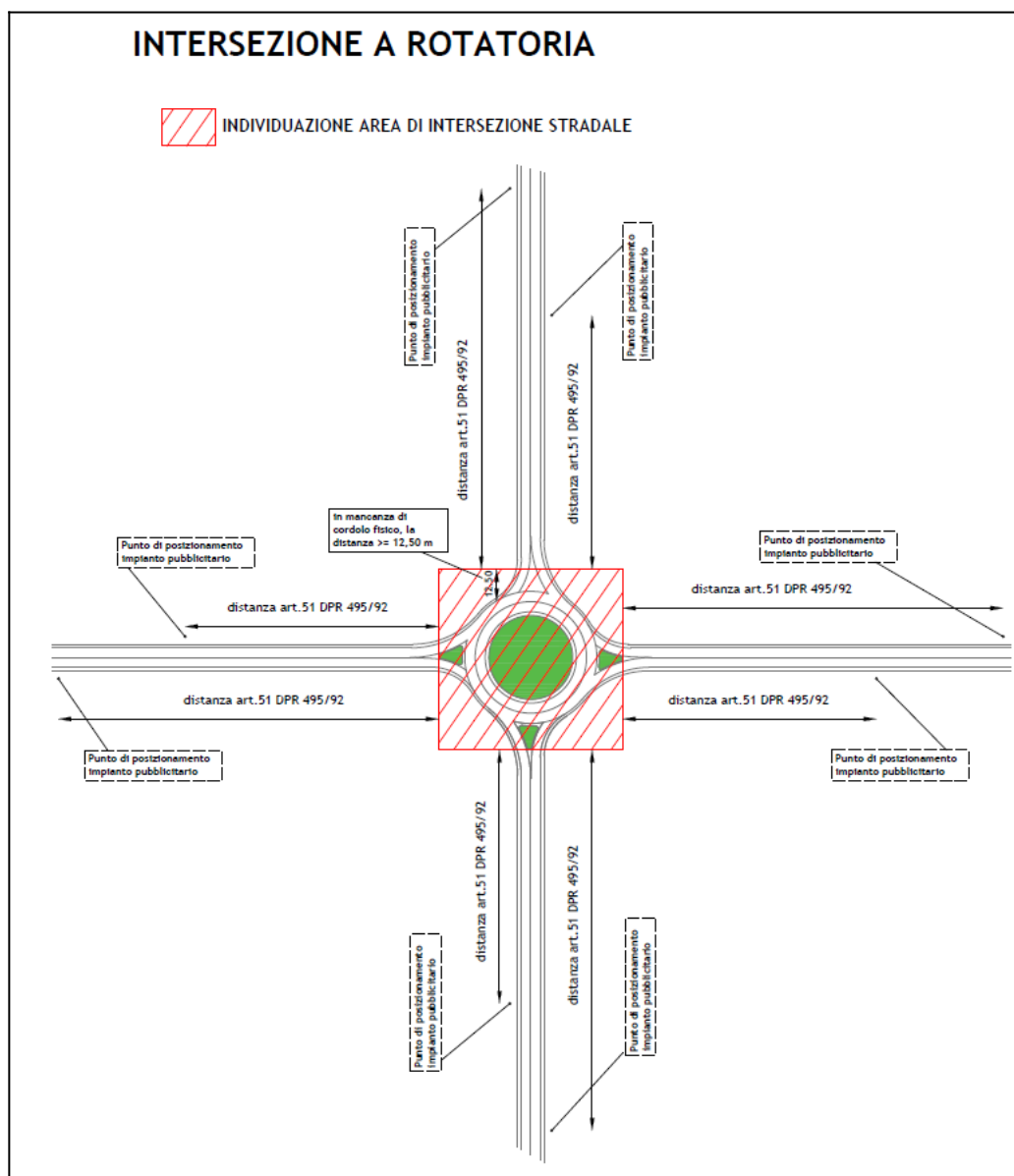


4.2 Intersezione a rotatoria

Nel caso di intersezione a rotatoria, l'area di intersezione inizia e finisce in corrispondenza della cuspide fisica delimitata dal cordolo o dalle aiuole verdi dell'isola spartitraffico. In mancanza di tali elementi la fine dell'area di intersezione deve essere pari a mt 12,50 dal dare precedenza/termine corona rotatoria come da immagine sotto riportata.

Nel caso ci sia un cordolo fisico in mezzzeria alla carreggiata che parte dall'isola spartitraffico vicino alla rotatoria, è da intendersi "intersezione" la sola area dell'isola spartitraffico e non tutta l'area interessata dall'intero cordolo in mezzzeria.

In tale intersezione è ammessa la sola segnaletica industriale.



5. CORSIE DI ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE

È vietata l'installazione di cartellonistica pubblicitaria in corrispondenza delle corsie di accelerazione e decelerazione facenti parte dell'intersezione.

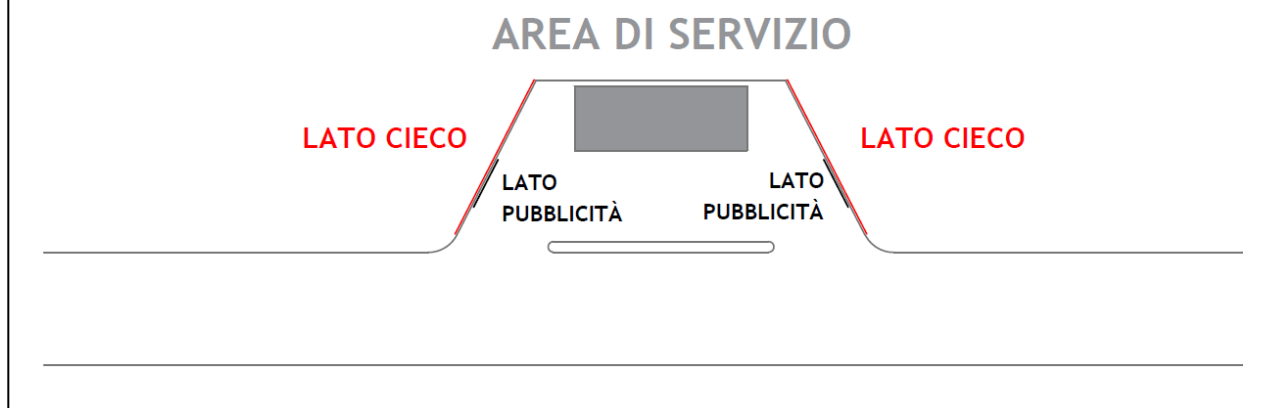
6. PUBBLICITA' IN AREE DI SERVIZIO E PARCHEGGIO

Nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio (art. 52 c.1 del DPR 495/92).

Vige il divieto di collocare la cartellonistica pubblicitaria lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e/o decelerazione ed in corrispondenza degli accessi come da planimetria sotto riportata.

Lungo le strade di tipo B, inoltre, gli impianti non devono essere visibili dalle strade.

Pubblicità in Aree di Servizio o di Parcheggio



7. PUBBLICITA' IN CUI VIGE "SEGNALETICA TEMPORANEA"

Ai fini dell'applicazione delle distanze, è da considerarsi "segnaletica temporanea" quella definita dall'art. 30 commi 2 e 5 del DPR 495/92 (colore di fondo giallo).

La cartellonistica pubblicitaria già installata non dovrà, pertanto, rispettare la distanza dalla segnaletica temporanea esistente.

8. LOCANDINE

Per ogni strada occorrerà individuare delle aree nelle quali esporre le locandine. A riguardo si rimanda ad un coordinamento tra CMM e le associazioni di categoria al fine di individuare le posizioni autorizzabili in maniera amministrativa.

L'istanza per l'esposizione di locandine può essere cumulativa, anche se riguardante più strade, per una pluralità di posizioni per un numero massimo di 60 per ciascuna istanza (20 locandine per strada), a condizione che facciano parte della medesima campagna pubblicitaria (gruppi omogenei).

Sono ammesse locandine di dimensione massima di cm 100x140.

Ogni operatore potrà richiedere massimo due istanze per ogni periodo e non più di due consecutive.

In caso di persistenza delle locandine oltre il periodo autorizzato, la CMM potrà verbalizzare detta esposizione pubblicitaria non conforme all'autorizzazione rilasciata.

9. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Fuori dai centri abitati nelle piazzole di sosta è consentita la collocazione di piante toponomastiche in deroga alle distanze di cui art. 51, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., sempre che il messaggio pubblicitario non sia superiore a mq 3,00 e che il cartello venga posato parallelo all'asse stradale.

10. ACCESSI E PASSI CARRAI

Ai fini dell'art. 22 del D.Lgs 285/92 e s.m.i., si definiscono "ACCESSI":

- le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico,
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Per i mezzi pubblicitari collocati prima o dopo gli accessi (e/o passi carrai) regolarmente autorizzati, non temporanei, è necessario il rispetto della distanza di mt 12,50 prima e dopo l'estensione dell'accesso.

All'interno dei centri abitati per la posa degli impianti pubblicitari si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

Ove non esista il regolamento comunale specifico si applicano mt 12,50.

Ove l'accesso è a servizio di più proprietà/utenze la distanza dai mt 12,50 viene portata a mt 25,00.

11. BIFACCIALITA'

I cartelli pubblicitari, anche bifacciali, devono osservare le distanze con riferimento unicamente ai segnali stradali ed ai mezzi pubblicitari ubicati sul medesimo lato della strada su cui gli stessi devono essere collocati.

Unica eccezione è in prossimità delle intersezioni e delle gallerie ove le distanze si calcoleranno in entrambi i sensi di marcia.

12. SEGNALETICA INDUSTRIALE

L'installazione della segnaletica di cui all'art. 134 del DPR 495/92 lettere:

b) industriale, artigianale e commerciale;

c) alberghiera;

segue il principio dell'itinerario entro un raggio di 10 Km dalla sede dell'attività. Le frecce devono essere collocate in corrispondenza di intersezioni ed indicheranno la direzione necessaria al fine del raggiungimento dell'azienda/attività segnalata.

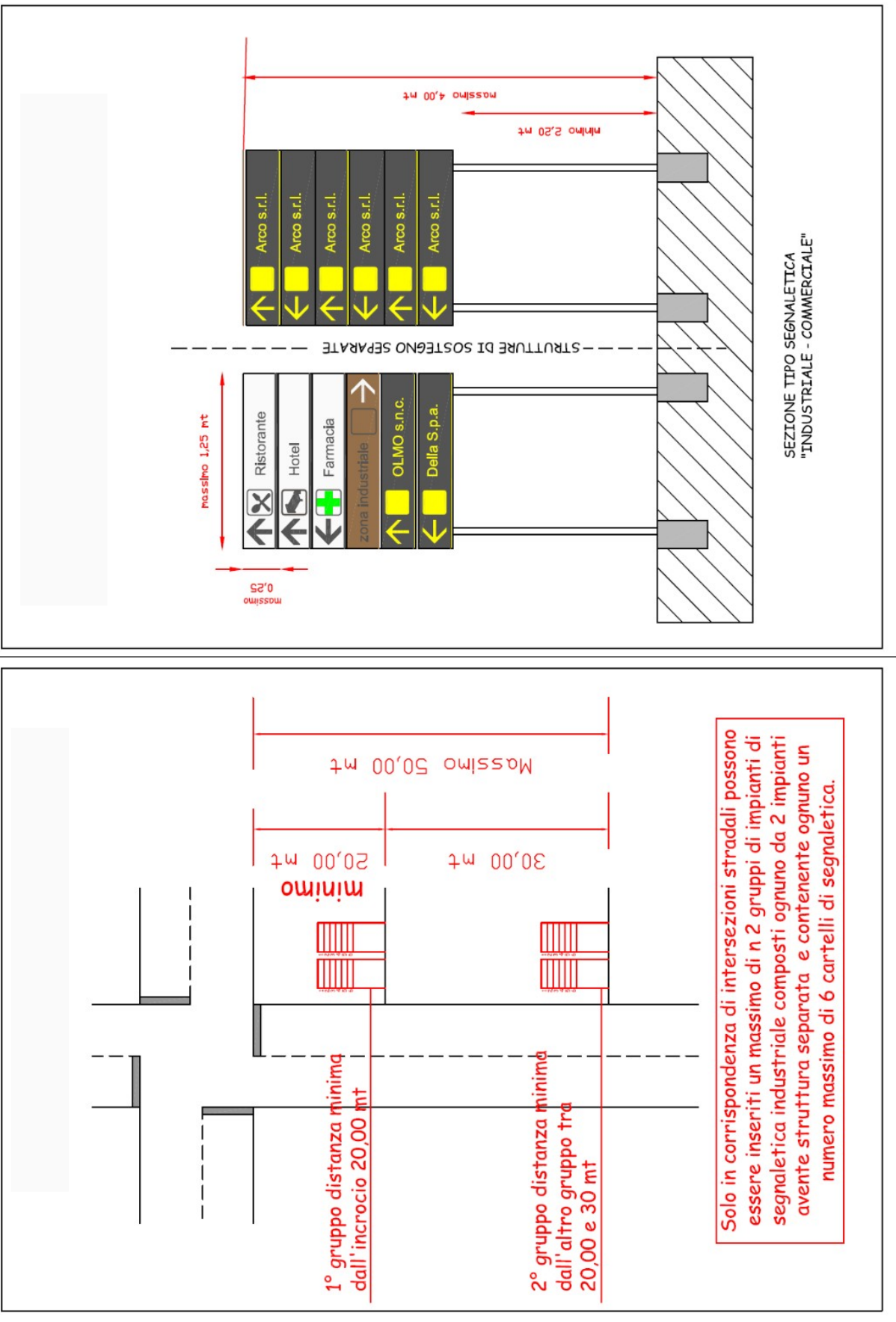
La segnaletica deve essere disposta con orientamento tale da essere visibile dalla corrente di traffico alla quale è diretta, ad una distanza compresa tra mt 20,00 e mt 50,00 dall'intersezione per il primo impianto segnaletico, mentre un secondo impianto potrà essere posizionato ad una distanza compresa tra mt 20,00 e mt 30,00 rispetto al precedente, ma rispettando sempre la distanza massima di mt 50,00 dall'intersezione. Ogni impianto dovrà contenere un massimo di sei segnali e soltanto uno per ogni attività. Gli impianti potranno essere collocati per un massimo di due affiancati, in questo caso sarà denominato "gruppo", rispettando le distanze sopra riportate.

Al fine di mantenere omogeneità nelle installazioni, la tipologia degli impianti dovrà essere conforme agli schemi sottoindicati.

- Le frecce industriale/artigianale devono avere fondo nero e scritte gialle.
- Le frecce alberghiere devono avere fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica conformi alla figura II 301 art. 134 del DPR 495/92.

La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle aziende, possono essere riprodotti con la grafica propria ed il logotipo a colori, purché l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.; non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari; deve comunque essere posto in conformità alle disposizioni dell'art. 81 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..

Non è ammessa l'installazione degli impianti segnaletici lungo il lato sinistro della carreggiata stradale anche nel caso di strade a senso unico. In corrispondenza delle intersezioni regolamentate da rotatorie, il posizionamento della segnaletica industriale non deve oscurare la visibilità della segnaletica stradale verticale.



13. NULLA OSTA

13.1 Nulla osta:

Se il cartello si trova su strada comunale, ma in vista di strada provinciale, l'ente proprietario dei sedimi stradali deve garantire la sicurezza della circolazione sulle aree di sua competenza e per fare questo, al fine di rilasciare l'autorizzazione, chiede un Nulla Osta all'Ente proprietario della strada provinciale da cui si vedono i cartelli (cfr. c. 5 art. 23 del D. Lgs 285/92 e s.m.i.).

13.2 Nulla osta tecnico:

Se il cartello si trova su strada provinciale, la Città metropolitana di Milano, all'interno dei centri abitati, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rilascia il Nulla Osta tecnico, verificando l'insussistenza di impedimenti di natura tecnica, relativamente all'installazione al suolo dell'impianto pubblicitario. Nel caso venga comunque valutata la pericolosità viene applicato l'art. 23 comma 1 del D. Lgs 285/92 e s.m.i.

Nello specifico dovrà verificarne la compatibilità con l'eventuale presenza in loco di servizi quali: cavi, condutture, servizi di rete, ecc. e quant'altro relativo ad impedimenti di carattere tecnico, non entrando in merito alle distanze con altri cartelli pubblicitari ed alle dimensioni che rimangono di competenza comunale (art. 51 comma 4 del DPR 495/92 e s.m.i.).

In assenza di un regolamento comunale si applica il C.d.S..

14. AUTOPUBBLICITA'

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta (compreso i rinnovi) i cartelli dovranno avere una pubblicità da esporre. Durante il triennio autorizzato, nel caso la campagna pubblicitaria sia scaduta, le aziende pubblicitarie potranno reclamizzare le loro attività riproducendo nel cartello: logo, nome azienda e numero di telefono. Il cartello col nome dell'azienda potrà essere mantenuto in loco al massimo per tre mesi tra un contratto e l'altro. Ogni variazione della pubblicità dovrà essere segnalata alla CMM. I cartelli non potranno riportare diciture tipo "Spazio disponibile", "Spazio libero" o similari.

15. LIMITI DI VELOCITA'

I limiti di velocità vanno intesi per direzione di marcia e devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. In assenza di segnaletica riguardante detti limiti, vale il limite insito nel tipo di strada (es. tipo C o assimilabili a tipo C = 90 Km/h).

16. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 su ogni mezzo pubblicitario/segnaletica autorizzato/a dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o adesiva, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri indelebili, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione/codice identificativo del procedimento;

- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Le informazioni di cui sopra potranno essere contenute all'interno di un QR code posizionato al posto della targhetta.

La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

17. MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

All'esterno dei centri abitati, è possibile installare mezzi pubblicitari a messaggio variabile (tipo "rotor"). La variabilità del messaggio dovrà avere un periodo non inferiore a quanto previsto dall'art. 51 comma 11 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.. All'interno dei centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali ove vigenti. La luminosità non deve costituire pericolo per la circolazione stradale.

18. CARTELLI PARALLELI

I cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati all'esterno dei centri abitati rispettando la distanza minima di mt 5,00 dal limite della carreggiata.

1. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.
2. La distanza tra un cartello parallelo e l'altro non può essere inferiore a mt 500,00;
3. Ferme restando le prescrizioni previste nel comma 1, i cartelli paralleli non creano distanza rispetto agli altri mezzi pubblicitari e viceversa.
4. I cartelli paralleli devono essere installati con idoneo sistema antirotazione.
5. Saranno ammessi solamente cartelli paralleli al senso di marcia; qualsiasi differente inclinazione o angolazione sarà equiparata, in quanto a distanze e collocamento, a quella perpendicolare e quindi difforme dall'Autorizzazione.
6. In curva, limitatamente ai casi in cui è ammessa l'installazione, per cartello parallelo al senso di marcia si intende un cartello collocato parallelamente alla tangente tracciata nel punto di installazione.
7. Ove non si sia in presenza di impianti pubblicitari perpendicolari, la distanza dalla carreggiata dovrà essere non inferiore a mt 3,00.

19. DECADENZA AUTORIZZAZIONI

Al fine di evitare l'avvio da parte di Città metropolitana di Milano del procedimento di decadenza dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato dovrà comunicare all'ente l'avvenuta collocazione dell'impianto entro i termini prescritti dall'autorizzazione mediante invio di relativa documentazione fotografica. Città metropolitana di Milano caricherà la documentazione fotografica sul proprio portale online.

Ove ciò non avvenga, e anche in caso di difformità rispetto a quanto autorizzato, Città metropolitana di Milano avviserà la ditta dell'inizio del procedimento di decadenza di autorizzazione/revoca, dando 10 giorni di tempo per il perfezionamento della stessa. Decorso inutilmente i quali l'autorizzazione si intenderà decaduta.

20. INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, nonché dai prodotti e dai servizi offerti in base a regolari contratti commerciali, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non sono permessi numeri di telefono o indirizzi e-mail o messaggi pubblicitari in generale.

Nel caso la scritta abbia tipologia scatolare con elementi tridimensionali, ai fini del calcolo della superficie ammissibile, la superficie limite è data dalla somma della superficie di ogni elemento alfanumerico e/o logo se disgiunti.

Nel caso dei totem, all'interno delle pertinenze, ai fini del calcolo della superficie ammissibile, la superficie limite è data dalla dimensione e/o dagli spazi destinati ai singoli pannelli (mq 6,00/cad) o comunque dallo spazio occupato dalle scritte o dai loghi.

Nel caso delle insegne di esercizio per i centri commerciali, Città metropolitana di Milano potrà valutare, in casi eccezionali e motivati, la possibilità di utilizzare l'art. 52 comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..

21. CARTELLI SU AREE TUTELATE

Nel caso di installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in zone vincolate, la collocazione è subordinata oltre che all'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del C.d.S., al Nulla Osta rilasciato dal competente organo di tutela (es. Parco/Soprintendenza).

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4, del C.d.S. dall'ente proprietario della strada, viene concessa ai soli fini della sicurezza stradale.

Non essendoci una disposizione normativa specifica che indica che l'Ente competente a rilasciare l'autorizzazione sia tenuto a richiedere il parere alla Soprintendenza, si ritiene che tale incombenza non sia attribuibile a Città metropolitana di Milano. Tale richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza rimane in capo, quindi, all'istante.

22. NUOVA VIABILITA'

In caso di apertura di nuovi tratti stradali, e/o trasferimento da Enti terzi di nuovi tratti stradali, la possibilità di presentare domande di installazioni su detti tratti, verrà pubblicizzata con apposito avviso sul portale online della Città metropolitana di Milano, mediante il quale saranno precisati i termini dai quali le domande potranno essere considerate ricevibili.

Le autorizzazioni per il posizionamento dei cartelli devono avvenire nel rispetto delle distanze di cui all'art. 51 del DPR 495/92.

23. PISTE CICLABILI

In presenza di pista ciclabile protetta da barriere, la proiezione del cartello non deve ricadere ad una distanza inferiore a mt 1,00; in presenza di pista ciclabile non protetta

da barriere, la proiezione del cartello non deve ricadere ad una distanza inferiore a mt 1,50 dal limite della pista ciclabile.

Per motivi di decoro urbano, Città metropolitana di Milano non autorizzerà il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria e/o segnaletica industriale in affiancamento a ciclabili di CMM che non affianchino S.P. di sua proprietà.

24. LIMITAZIONI

Lungo i tratti stradali in cui trova applicazione la Disposizione Dirigenziale R.G. 2212/2012, sono applicabili le limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari in relazione alle ordinanze di regolamentazione della circolazione sulle strade, emesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S.. Rispetto ai punti critici richiamati dalle ordinanze, le installazioni potranno essere effettuate ad una distanza di mt 80,00 prima e di mt 50,00 dopo il punto critico evidenziato.

25. DIVIETI

Per l'applicazione dei divieti ci deve essere una condizione di mancanza di visibilità. Non risulta sufficiente che l'andamento della strada sia concavo o convesso. Il divieto si esprime certamente in presenza di segnali di dosso e cunetta.

La distanza di mt 3,00 dal limite della carreggiata è da considerarsi come parametro minimo; pertanto, limiti maggiori potranno essere stabiliti per garantire condizioni di sicurezza o di corretta manutenzione delle pertinenze stradali.

Fermi i restanti divieti dettati dall'art. 51 del DPR 495/92 (e s.m.i.) i mezzi pubblicitari non possono essere installati:

- a) sul terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque o di altre opere di pertinenza stradale, quando non è rispettata la distanza minima di mt 3,00 ed impediscano lo scorrimento dell'acqua nei fossi o vengano pregiudicati i necessari spazi per la manutenzione degli stessi;
- b) quando la posizione dell'impianto pubblicitario, pur rispettando le distanze minime di mt 3,00 dal limite della carreggiata, ricade in corrispondenza di fossi e scoli delle acque o su altre opere di pertinenza stradale, intralciando l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e compromettendone la funzionalità;
- c) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- d) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l'area compresa tra i due segnali di "dosso" o "cunetta";
- g) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- h) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- j) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- k) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto si estende ad entrambi i sensi di marcia, lungo tutto lo sviluppo dell'area segnalata.

E' fatto divieto posare cartelli e/o proiezioni sui marciapiedi a lato delle S.P..

26. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

Le associazioni di categoria potranno collaborare con la Città metropolitana di Milano anche in tema di:

- rimozioni cartelli pubblicitari abusivi;
- consulenza legale;
- copertura della pubblicità (cfr. c.822, art. 1, L.160/2019).

Tali attività saranno demandate a successivi accordi tra le parti nei modi e nelle forme consentite dalle norme.

Aggiornamento aprile 2026